



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 31/15

(Proc. P.A. 15/15)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di ottobre 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Fabio Iudica - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della Sig.ra **Liliana Pagliariccia** (tessera FISE 10235/S)

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 23.6.2015, con allegata produzione documentale, la sig.ra Liliana Pagliariccia veniva deferita a giudizio dalla Procura Federale per rispondere degli illeciti sportivi di cui agli artt. 1 e 8 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, Reg. Giust.), in relazione alla *“condotta [...], nel periodo in cui era Presidente del Comitato FISE Abruzzo, gravemente contraria ai principi di correttezza, lealtà sportiva e trasparenza cui sono tenuti tutti i tesserati in violazione, quindi, delle norme previste dallo Statuto Federale e dalle orme di attuazione dello Statuto Federale, per aver in particolare: a) richiesto ed ottenuto dei rimborsi chilometrici non dovuti e/o non documentati; b) aver eseguito prelievi in contanti non giustificati; c) aver tenuto la contabilità del Comitato in maniera non corretta”*;
- in particolare, l'azione disciplinare originante il presente giudizio prende le mosse dall'esposto presentato in data 9.2.2015 dal Dott. Giovanni dell'Arciprete, consigliere regionale FISE Abruzzo, e riguarda alcune anomalie riscontrate in esito al lavoro di revisione contabile effettuato dal Presidente del Comitato FISE Abruzzo, Dott. Giulio



Federazione Italiana Sport Equestri

Trevisan, al fine di stilare il bilancio dell'esercizio 2013, omesso dagli organi statutari allora competenti, ivi compresa la Pagliariccia (Presidentessa dimissionaria);

- visto l'art. 47, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 14 settembre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpata e alla Procura Federale;

- con memoria del 7 settembre 2015, presentata nella persona degli Avv.ti Claudia Palmieri e Lorenzo Ronca, la Pagliariccia: *i)* negava l'esistenza di incongruenze dell'attività contabile svolta, dispiegando argomentazioni a dimostrazione della bontà del proprio operato; *ii)* allegava istanze formulate agli Uffici Federali FISE siti in Roma e al Comitato FISE Abruzzo, volte a ottenere copia di documentazione relativa alla vicenda; *iii)* formulava istanza istruttoria al fine di acquisire la predetta documentazione e a instaurare prova per testi;

- in esito all'udienza del 14 settembre 2015, ritenuta la necessità di disporre misure istruttorie, incaricava il Comitato Regionale FISE Abruzzo di fornire la documentazione relativa all'attività dell'esercizio 2013, nella quale erano state riscontrate le anomalie contestate;

- all'udienza del 20 ottobre 2015, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Angelo Martucci, ha specificato le proprie domande chiedendo l'applicazione della sospensione dall'attività agonistica e da ogni carica o incarico federale per anni tre e l'ammenda di € 10.000,00;

- il Collegio si è riservato;

RILEVATO CHE

- il Comitato Regionale e il suo Presidente sono Organi federali periferici previsti e disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 44 e 45 dello Statuto FISE;

- a norma del comma 9 del citato art. 44, i Comitati regionali dotati di autonomia amministrativo-contabile sono tenuti al rispetto del Regolamento di amministrazione e contabilità della Federazione, il cui Titolo VII disciplina specificatamente la gestione amministrativo-contabile delle strutture territoriali;



-
- tale normativa è incardinata al rispetto dei principi di trasparenza e integrità – immanenti all’intero sistema regolamentare del CONI – specificamente sanciti dal Codice Etico FISE;
 - in particolare, l’art. 2.2 del Codice Etico prescrive: *«la FISE si impegna ad informare la propria gestione alla trasparenza ed al buon governo al fine di proteggere e sviluppare il proprio patrimonio e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali [...] Pratiche e comportamenti ordinati a compimento di frodi e al raggiro dei sistemi di controlli interno ed esterno sono tassativamente vietate dalla FISE»;*
 - a norma del successivo art. 2.2.2 Codice Etico *«il sistema contabile, elemento fondamentale del sistema di controllo interno, deve garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili. Ogni transazione deve essere autorizzata, accurata e corretta. Deve essere inoltre garantita la trasparenza e la verificabilità delle operazioni, archiviando la documentazione di supporto in modo ordinato e accurato»;*
 - nel caso che occupa si ritiene che i suesposti principi siano stati violati;
 - la documentazione in atti, infatti, evidenzia come i rimborsi chilometrici richiesti e ottenuti dall’incolpata non siano stati pedissequamente documentati e, in taluni casi, corrispondono a importi assolutamente incongruenti;
 - prive di pregio, sul punto, si palesano le deduzioni dispiegate dall’incolpata, facendo, peraltro, riferimento a distanze che non corrispondono a quelle registrate (non appare, ad esempio, condivisibile che il percorso “Torrevecchia Teatina - Montorio - Villa Vomano”, pari a circa 100 km, pur a fronte della ripetizione dello stesso per errori stradali e possibili difficoltà viarie, giustifichi la percorrenza di 850km oggetto di rimborso di una sola giornata);
 - appare, quindi, fondato il capo d’imputazione *sub lett. a)* dell’atto di deferimento;
 - per quanto, invece, attiene ai prelievi di denaro non giustificati, i documenti raccolti non permettono di valutare la portata del relativo capo di deferimento;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- in effetti, la documentazione in atti non consente di accertare se siano stati effettuati prelievi di denaro non giustificati, a fronte di causali pur sommariamente annotate, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dall'incolpata;
 - né, del resto, la documentazione prodotta dal Comitato regionale Abruzzo (che poco aggiunge a quanto raccolto dalla Procura in sede d'istruttoria), mostra caratteri indizianti le incongruenze dei prelievi, ovvero il c.d. *"sistema di doppia fatturazione"*;
 - conseguentemente non si dispone di elementi sufficienti a considerare l'incidenza dei prelievi e degli acquisti contestati – pur a fronte di tracce documentali senz'altro confuse (quali, ad esempio, le ricevute di pagamento annotate a matita) – del tutto avulsi da giustificazione;
 - pertanto, in assenza di fattori tali da qualificare inequivocabilmente la sussistenza delle gravi condotte contestate, non si ritiene provato il capo d'imputazione di cui alla lettera *b)* dell'atto di deferimento a giudizio;
 - di contro, alla luce dei rilievi che precedono, è incontestabile in fatto la grave e persistente violazione degli obblighi di trasparenza e integrità da parte della Presidenza del Comitato regionale nella tenuta non corretta della contabilità;
 - assumono, in particolare, rilievo i sopra richiamati canoni di condotta fissati dal Codice etico FISE, che impongono una tempestiva, accurata, completa e intellegibile registrazione di tutte le operazioni sul patrimonio della Federazione;
 - la verificabilità delle operazioni e delle transazioni, infatti, è criterio che assolve alle regole minime di buon andamento, correttezza e trasparenza di gestione del sistema federale;
 - non vi è dubbio che la tenuta contabile da parte dell'incolpata abbia mancato di rispettare tale criterio minimo, data l'imprecisione e l'incompletezza delle ricevute (talvolta ridotte a mere annotazioni, talaltra del tutto assenti) che, all'evidenza, non rendono direttamente e agevolmente intellegibili i movimenti del patrimonio del Comitato;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- sul punto, non possono condividersi le considerazioni dell'incolpata, laddove deduce che, alla luce dei chiarimenti forniti sulle operazioni contestate, sarebbe del tutto irrilevante la registrazione non accurata delle medesime;
 - per le ragioni già dedotte, infatti, una tenuta non corretta della contabilità costituisce *ex se* violazione dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà che sorreggono l'attività federale, a prescindere dalla giustificabilità o meno delle relative spese;
 - ne deriva la fondatezza del terzo capo d'imputazione relativo alla generale mancanza di trasparenza nella tenuta della contabilità;

TENUTO CONTO CHE

- la fondatezza dei capi di incolpazione *sub* lett. *a)* e *c)* dell'atto di deferimento configura illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia, secondo il quale gli organi di Giustizia della federazione sono chiamati a decidere «*i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*»;
- nella specie ricorre l'aggravante di cui all'art. 8, lett. *a)*, Reg. Giust. per aver l'incolpata «*commesso il fatto con [...] violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole*»;
- con riferimento ai rimborsi chilometrici, ricorrono altresì l'aggravante di cui alle lett. *h)* dell'art. 8 Reg. Giust. per aver l'incolpata «*commesso l'illecito per [...] assicurare a sé o ad altri un vantaggio*»;
- risulta, invece, non provato il capo d'incolpazione *sub* lett. *b)* dell'atto di deferimento;
- la sanzione deve essere adeguata alla fattispecie oggetto d'esame, nonché proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse ai sensi dell'art. 4 Reg. Giust.;

APPLICA

alla Sig.ra Liliana Pagliariccia, in epigrafe generalizzata, **la sospensione per mesi sei** dall'attività agonistica e da ogni carica o incarico federale e **l'ammenda di € 2.000,00** (duemila/00), incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della



Federazione Italiana Sport Equestri

presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Sig.ra Pagliariccia, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 Reg. Giust.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì 20 ottobre 2015.

PRESIDENTE: *f.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: *f.to* Prof. Avv. Fabio Iudica

CONSIGLIERE RELATORE: *f.to* Avv. Paolo Clarizia